

Centro di Aggregazione Sociale

OASI CHIANI

STATUTO



Oggetto : registrazione statuto

Rimettiamo il presente statuto per la registrazione.

Il Presidente
Caneschi Luigi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Caneschi".

Arezzo, 3 Febbraio 2003

STATUTO

TITOLO 1° COSTITUZIONE E SCOPI DEL CENTRO

Art. 1

Su iniziativa di Caneschi Luigi, nato ad Arezzo il 6 Aprile 1943, Migliorini Alfredo, nato ad Arezzo il 15 Febbraio 1943 e di Salvi Franco, nato ad Arezzo il 15 Maggio 1941 è costituito come associazione, non riconosciuta e no profit, in Arezzo, nel territorio della Circoscrizione 3 "Saione", con sede in loc. Ponte a Chiani, il Centro di Aggregazione Sociale denominato "OASI CHIANI".

Aderisce ad una Associazione nazionale di promozione sociale, le cui finalità sono riconosciute con Decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 2

Il Centro è gestito dai membri dell'Organo direttivo eletti dall'assemblea dei soci, membri che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente. Ha carattere plurisettoriale ed è aperto a tutte le componenti sociali operando in collaborazione con la Circoscrizione e con l'Amministrazione Comunale. Esso ha lo scopo di ovviare o prevenire eventuali situazioni di isolamento e di emarginazione. Ha il compito di realizzare un luogo di incontro e di iniziative, di organizzare e sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, solidaristico e di lavoro (quest'ultimo inteso come fattore di aggregazione e socializzazione e non come strumento di utile economico individuale), che vedano gli associati sia come destinatari che come protagonisti.

IL CENTRO :

- opera con piena titolarità e responsabilità;
- si caratterizza come associazione non riconosciuta senza finalità di lucro;
- promuove incontri e rapporti di collaborazione con le Associazioni, le Scuole, gli Enti e tutte le componenti sociali del territorio, senza discriminazione alcuna;
- promuove ed incentiva ogni forma possibile di integrazione sociale privilegiando i cittadini maggiormente svantaggiati;
- si riserva di avviare indagini di natura sociale in collaborazione con Enti riconosciuti. Sollecita interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita alle istituzioni preposte;
- si fonda sul piano economico basato essenzialmente sul principio dell'autofinanziamento;
- per garantire una visione non settoriale dei problemi cura il collegamento con gli altri centri cittadini, sia attraverso la "Conferenza dei Centri di Aggregazione Sociale", sia con la collaborazione e lo scambio di reciproche esperienze;

- per salvaguardare la reale autonomia e la vera funzione sociale non ha alcuna connotazione politica, pur nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi costituzionalmente sanciti.

Art. 3

Il Centro è tenuto ad inviare alla Circostrizione di appartenenza ed al Comune copia del bilancio preventivo e consuntivo, del programma generale delle attività e degli atti relativi alla nomina degli organismi di gestione.

Art. 4

Al Centro possono aderire tutti i cittadini residenti nel Comune di Arezzo che ne facciano specifica richiesta, salvo deroga del Comitato direttivo che può deliberare l'iscrizione dei non residenti. Non è consentito respingere la richiesta d'iscrizione al Centro, salvo nel caso di persone che abbiano commesso azioni gravi a danno del centro stesso.

Compatibilmente con la possibilità della creazione di appositi spazi, riservati alle classi più giovani, possono aderire al Centro in qualità di soci tutti i cittadini senza limite di età. Ogni cittadino può essere socio di un solo Centro del Comune di Arezzo; il socio del Centro ha diritto al voto attivo e passivo.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa. Il recesso per esclusione ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla notifica del relativo provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 5

ORGANI DI DIRIGENZA DEL CENTRO :

Assemblea dei soci;
Comitato direttivo;
Presidente;
Collegio dei Sindaci revisori;

Art. 6

ASSEMBLEA DEI SOCI :

- si riunisce almeno due volte all'anno. E' convocata dal Presidente con almeno 5 giorni di preavviso tramite manifesto da affiggersi presso il Centro stesso, presso la sede della Circoscrizione e con avvisi scritti da pubblicizzare nel territorio circoscrizionale;
- è aperta a tutti i cittadini rappresentanti di Enti e Associazioni;
- hanno diritto al voto solo i soci del Centro che abbiano un'anzianità di tesseramento superiore a tre mesi;
- ogni socio ha diritto ad un solo voto;
- è valida, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, trascorsa mezz'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti;
- elegge il Comitato elettorale il quale convoca e svolge le elezioni del Comitato Direttivo, secondo regolamento interno approvato dall'Assemblea;
- decide il numero dei componenti del Comitato direttivo entro i limiti previsti al successivo articolo 8;
- approva il Regolamento interno del Centro sociale;
- avanza proposte di attività;
- approva il bilancio consuntivo e le indicazioni per quello preventivo.
- l'assemblea straordinaria può essere convocata con richiesta scritta indirizzata al Presidente, firmata almeno da un terzo dei soci.

Art. 7

IL PRESIDENTE :

- eletto dal Comitato Direttivo rimane in carica due anni e può essere rieletto;
- è il legale rappresentante del Centro sociale;
- convoca e presiede il Comitato direttivo e l'assemblea dei soci;
- dirige e coordina le attività del Comitato direttivo;
- opera al fine di dare esecuzione alle decisioni assunte dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea;
- ha facoltà di farsi sostituire, in caso di impedimento dal Vicepresidente e in via subordinata da un componente del Comitato direttivo. Le decisioni assunte dal Presidente o suo sostituto in caso di necessità e urgenza, debbono quanto prima essere ratificate dal Comitato direttivo; fino ad allora egli ne resta personalmente responsabile.

Art. 8

IL COMITATO DIRETTIVO :

- è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di quindici soci del Centro;
- rimane in carica due anni ed i componenti possono essere rieletti;
- elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Cassiere, il Segretario e tutti i gruppi di lavoro che ritiene necessari;
- elabora il piano annuale delle attività, nonché il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, elabora le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- può inserire nuovi elementi, quando si presenti l'esigenza di un rafforzamento del Comitato, in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti;
- è tenuto a far ratificare i nuovi inserimenti nella prima assemblea;
- le sedute del Comitato direttivo sono valide quando i presenti sono almeno la metà più uno dei suoi componenti;
- i membri del Comitato decadono automaticamente con più di tre assenze non giustificate;
- in caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, il membro del Comitato è sostituito con il primo dei candidati non eletti.

Art. 9

COLLEGIO DEI PROBIVIRI :

composto da tre membri ed eletto dall'Assemblea decide, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle proposte di sospensione e di espulsione avanzate dal Comitato direttivo; i provvedimenti saranno deliberati in via definitiva dall'Assemblea.

Art. 10

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI :

- è presieduto da persona di idonea professionalità, iscritta al Collegio dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti;
- è eletto dall'Assemblea e composto da tre membri effettivi;
- al pari degli altri organi direttivi presta la propria opera volontariamente e gratuitamente;
- esercita il controllo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Comitato direttivo;

- vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge;
- esamina i bilanci e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea congiuntamente al Comitato direttivo redigendo apposita relazione;
- verifica la contabilità ogni tre mesi o in qualunque momento ne ravvisi la necessità;
- può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati settori;
- è tenuto a partecipare alle riunioni del Comitato direttivo;
- ciascun membro del Collegio può procedere, anche singolarmente, ad atti di ispezione e controllo;
- di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Art. 11

GRUPPI DI LAVORO :

i gruppi di lavoro hanno come oggetto della propria attività, prevista ed approvata dal Comitato direttivo, l'attuazione degli scopi del Centro quali : manutenzione locali, acquisti, attività culturali e ricreative, gite e tutte le attività proposte ed approvate nei settori di loro competenza. Ogni gruppo nomina al suo interno un coordinatore, preferibilmente membro del Comitato direttivo.

Art. 12

Il Centro sociale non è un organo della Circoscrizione dove è ubicato, tuttavia essendo una realtà sociale del territorio ha come punto di riferimento la Circoscrizione, in particolare per la promozione di iniziative ricreative, culturali, educative e sociali.

Art. 13

Un'apposita convenzione definisce i rapporti tra Centro, Circoscrizione e Comune in merito all'uso dei locali, alla loro manutenzione e ad eventuali contributi erogati dall'Amministrazione nel caso in cui non si raggiunga la necessaria autonomia economica.

Art. 14

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente assunte dagli Organi sociali. Le sospensioni e le espulsioni

vengono proposte dal Comitato direttivo al Collegio dei Probiviri e deliberate in via definitiva dall'Assemblea dei soci.

Art. 15

Ciascun socio fisicamente valido, nella considerazione che il Centro Sociale si fonda e si regge esclusivamente sul volontariato, ha il dovere di contribuire attivamente alla gestione, al mantenimento ed al buon funzionamento del sodalizio prestando la propria opera volontariamente e gratuitamente in stretta collaborazione con gli Organi direttivi.

Art. 16

Danno causa alla sospensione del socio e nei casi più gravi all'espulsione :

- la mancata osservanza delle disposizioni dello statuto o del regolamento interno ovvero delle deliberazioni legalmente prese sia dall'Assemblea che dal Comitato direttivo;
- il compimento di gravi azioni a danno del sodalizio e dei membri degli organi statutari;
- aver compiuto atti riprovevoli e tenuto comportamento meno che corretto verso gli altri soci nei locali del Centro.

Art. 17

I locali del Centro non possono essere utilizzati privatamente da singoli o gruppi, ma le iniziative, approvate dal Comitato Direttivo, debbono essere aperte alla partecipazione di tutti i cittadini.

Art. 18

Il Centro può disciplinare il suo funzionamento e quello degli organi gestionali attraverso un regolamento interno che non dovrà, in ogni modo, contenere norme in contrasto con i principi del presente statuto, altrimenti sarà nullo.

Art. 19

PATRIMONIO SOCIALE :

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito :

- dai proventi dell'autofinanziamento che si esplica eventualmente attraverso il versamento da parte dei soci di una quota di iscrizione e dai ricavi derivanti da attività diverse;
- da contributi di cittadini, associazioni ed enti;

- da eventuali apporti provenienti dai piani sociali del Comune di Arezzo;
- dal fondo di riserva;
- dai proventi del bar gestito dallo stesso Comitato direttivo e destinati per statuto all'attività del Centro.
- I versamenti effettuati dai soci e da terzi possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione medesima. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 20

UFFICIO DI AREZZO
 VARIE :

- il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato, di massima, all'Assemblea dei Soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
- il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- il residuo attivo di bilancio è utilizzato come segue :
 1. il 10 % a fondo di riserva;
 2. il 10 % per quote di ammortamento;
 3. il rimanente utilizzato entro l'anno per le attività e gli scopi costitutivi del Centro, prima di tutto quello solidaristico, nonché per acquisto di arredi e di attrezzature;
 4. lavori di manutenzione ordinaria;
 5. accantonamenti finalizzati a future iniziative già definite.
- per deliberare sullo scioglimento del Centro è indispensabile la presenza di almeno il 50 % dei soci + 1 ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. Nel caso non fosse raggiunto tale quorum in due assemblee consecutive, e dopo aver tentato il commissariamento, il Centro è ritenuto automaticamente sciolto. In caso di scioglimento i beni e gli immobili diventano proprietà del Comune di Arezzo, salvo beni e materiali avuti in prestito.

TITOLO II – COMITATO DI GESTIONE DEL BAR

Art. 21

Il Centro sociale potrà consentire all'interno dei propri locali l'installazione di un bar, anche gestito da autonomo organismo. A tale bar potranno accedere, per motivi di natura giuridico – amministrativa, soltanto i soci che si doteranno di una tessera delle associazioni ricreative liberamente scelta. L'organismo di gestione del bar

potrà essere costituito dalle stesse persone che compongono il Comitato direttivo del Centro, purché le stesse siano in possesso della tessera sopra citata. Uno dei soci che si occupano prevalentemente del bar e del suo rifornimento e, quindi, addetto alla manipolazione di cibi e bevande, dovrà essere abilitato "responsabile alimentare" ed a ciò formalmente designato dal Comitato direttivo. I proventi del bar dovranno essere utilizzati per le attività del centro e per scopi di solidarietà umana e sociale. Il patrimonio del bar è, fin dalla sua costituzione, di proprietà del Centro.

Art. 22

Gli organismi di dirigenza del bar, qualora diversi dal Comitato direttivo del Centro, saranno uguali a quelli già citati nell'articolo cinque, saranno eletti con le medesime norme ed avranno gli stessi compiti e poteri.

Art. 23

DISCIPLINA GIURIDICA :

per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di legge statali e regionali e segnatamente le disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile

Arezzo, 1 Febbraio 2003

I Consiglieri :

BERTOCCI ALFREDO

Bertocci Alfredo

CANESCHHI LUIGI

Caneschi Luigi

CANTALONI PAOLO

Cantalonì Paolo

FALOMI VALDEMARO

Falomi Valdemaro

GIUSTINI ANDREA

Giustini Andrea

MALENTACCHI ALIDO

Malentacchi Alido

MILICIANI LUCIANO

Miliciani Luciano

MIGLIORINI ALFREDO

Migliorini Alfredo

MIGLIORINI AUGUSTO

Migliorini Augusto

REGGIONI RAFFAELLO

Reggioni Raffaello

SALVI FRANCO

Salvi Franco

SEVERI BRUNO

Severi Bruno

VALDAMBRINI DOMENICO

Valdambrini Domenico

VELTRONI ROSINA

Veltroni Rosina

UFFICIO DI AREZZO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO

Registrazione n. 813 10 3
6 FEB. 2003

[Handwritten signature]

